

## LE PARTI CONCORDANO CHE

al fine di migliorare la competitività del sistema aziendale, tutti gli strumenti di flessibilità previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dalla Contrattazione Aziendale, così come espressamente normati e che qui si intendono integralmente recepiti, sono utilizzati per garantire incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o agli utili dell'impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

In via esplicativa si fa riferimento a:

- 1) **quote retributive** ed eventuali **maggiorazioni** o **compensazioni** anche di natura non retributiva corrisposte in relazione a particolari sistemi orari adottati in azienda quali:
  - indennità di turno e/o variazione di turno
  - indennità di presenza
  - indennità di reperibilità
  - compensi per attivazione di sistemi di banca delle ore
  
- 2) **compensi/maggiorazioni** correlati alla gestione delle modalità attuative dei regimi di flessibilità previsti dal contratto nazionale di categoria e/o analoghi interventi tesi al miglioramento dell'organizzazione del lavoro, concretamente attuati in azienda quali:
  - compensi/maggiorazioni derivanti dalla gestione di orario aggiuntivo o turnazioni per lavoro domenicale, festivo
  - compensi/maggiorazioni derivanti dalla gestione di orario aggiuntivo o turnazioni per lavoro notturno
  - compenso per il lavoro straordinario e/o supplementare
  - compensi per permessi contrattuali (R.o.l.) non fruiti e pagati
  - maggiorazioni e/o indennità per clausole elastiche e flessibili
  - ferie eccedenti le 24 giornate, non godute e lavorate /pagate
  
- 3) **i premi di rendimento** o **produttività** comunque denominati

## SULLA BASE DI QUANTO SOPRA CONCORDATO

e con riferimento agli strumenti concretamente applicati, l'Azienda, in attuazione delle disposizioni normative richiamate in premessa, applicherà, con efficacia dal 1 luglio 2014, il regime di imposta sostitutiva del 10% a tutto il personale dipendente in possesso dei requisiti reddituali richiesti dalla normativa vigente.

Per la Società



Per FIM-CISL dei Laghi di  
Como e Varese



## VERBALE DI ACCORDO A LIVELLO AZIENDALE

Addi 14/07/2014 in **Lomazzo** Via Rampanone, 9 si sono incontrate :

- per la ditta **Officina Meccanica Selvini Srl** con sede Legale in Oliveto Lario (Lc) Via Vittoria 11 e sede Operativa in Bellagio (Co) Via Panoramica, 22 - C.C.N.L. applicato Metalmeccanici Piccola Industria, Partita IVA e Codice Fiscale 02258030135: **Selvini Pietro** assistito dal Consulente del Lavoro **Massimo Pellegatta**

- per OO.SS: **Gennaro Aloisio**  
Rappresentante Sindacale Responsabile Fim-Cisl dei Laghi di Como e Varese

### **PREMESSO CHE**

- l'art. 1, comma 482, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), ha previsto, anche per il periodo d'imposta 2014, l'attuazione delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro già previste dall'art. 1, comma 481 della stessa legge;

è stato emanato il D.P.C.M. 19 febbraio 2014;

è stata emanata la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 15 del 3 aprile 2013 che ha previsto la possibilità di assoggettare all'imposta sostitutiva del 10%, tra le altre somme, le quote retributive ed eventuali maggiorazioni corrisposte in funzione di regimi orari a ciclo continuo, banca delle ore, indennità di reperibilità, di turno o di presenza, clausole flessibili o elastiche, ovvero le maggiorazioni derivate da modifiche orientate alla gestione di turnazioni o giornate aggiuntive (ad es. lavoro domenicale o festivo), e/o orari a scorrimento su giornate non lavorative e/o alla gestione delle modalità attuative dei regimi di flessibilità previsti dai CCNL e/o analoghi interventi tesi al miglioramento dell'utilizzo degli impianti e dell'organizzazione del lavoro;

è volontà delle parti favorire lo sviluppo e la diffusione della contrattazione collettiva aziendale quale strumento per perseguire la crescita della competitività e della produttività nelle imprese;

la società ha ottenuto nuove commesse di lavoro che hanno comportato un incremento notevole dell'attività operativa tale per cui si sono ridefiniti gli orari di lavoro e la loro distribuzione con il passaggio dalla settimana "corta" di lavoro alla settimana lunga (lavoro anche nelle giornate di sabato e/o domenica) nonché una distribuzione flessibile delle ferie attraverso la programmazione aziendale delle giornate di ferie che eccedono le 2 settimane;